

Prot. n. 11778/p/ep

Roma, 18 settembre 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 54/2026

Oggetto: Tribunale di Sondrio – Ordinanza n. r.g. 175/2026. Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile a seguito di nuovo inquadramento previdenziale INPS.

Con la presente si segnala una interessante Ordinanza n. r.g. 175/2026 emessa dal Tribunale di Sondrio – sezione feriale civile – con la quale è stato rigettato il reclamo proposto da una impresa, che chiedeva la riforma dell’Ordinanza di rigetto del ricorso cautelare ex art 700 cpc, al fine di *“ottenere l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla medesima Cassa e l’inibitoria di ogni iniziativa suscettibile di pregiudicare il rilascio del Durc”*.

La controversia si incarnava dopo che l’impresa aveva ricevuto la comunicazione di cambiamento dell’inquadramento previdenziale da parte dell’INPS mediante l’attribuzione del CSC n. 11303, corrispondente al settore edile.

L’Ordinanza ha qualificato il provvedimento dell’INPS come *un accertamento di natura costitutiva capace di produrre effetti vincolanti per gli enti che devono operare, anche ai fini della verifica del DURC, sulla base della classificazione previdenziale*. A seguito di ciò, *la Cassa Edile non dispone di un potere autonomo per ignorare, disapplicare o rivalutare la classificazione effettuata dall’INPS ma è tenuta a conformarsi al provvedimento finché esso resta efficace e non venga revocato nelle sedi competenti*.

In conclusione, si può evidenziare che la decisione contenuta nell'Ordinanza in commento, non contiene un accertamento definitivo proprio di un giudizio di merito, al quale eventualmente si rinvia, sulla corretta attività previdenziale da attribuire all'impresa. Tuttavia, afferma che finché il provvedimento emesso dall'INPS rimane efficace, la Cassa Edile è tenuta a prenderlo in considerazione e che, nel caso specifico, non vi è un danno emergente e irreparabile tale da

giustificare un provvedimento ex art 700 cpc. Pertanto, la contestazione dell'inquadramento INPS resta, quindi, il punto centrale della controversia.

Cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1



TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE FERIALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Patrizio Gattari

Presidente

dott. Francesco Zapparoli

Giudice relatore

dott. Davide Morini

Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del 27/08/2026, nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. r.g. **175/2026** promosso da:

_____. (C

ricorrente

contro

CASSA EDILE DI SONDRIO (C.F. 97103000580)

resistente

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo ritualmente proposto in data 03/08/2026, _____ ha domandato la riforma dell'ordinanza con cui è stato rigettato il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. dalla stessa promosso nei confronti della Cassa Edile di Sondrio, volto ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla medesima Cassa e l'inibitoria di ogni iniziativa suscettibile di pregiudicare il rilascio di DURC regolare.

In particolare, .. ha censurato l'ordinanza di rigetto sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile non potrebbe essere desunto automaticamente dall'inquadramento previdenziale attribuito dall'INPS con provvedimento del 30/03/2026, ma dovrebbe essere verificato alla luce dell'attività concretamente e prevalentemente svolta dall'impresa. La reclamante ha dedotto di operare nel settore elettromeccanico e impiantistico, occupandosi della realizzazione e manutenzione di elettrodotti e infrastrutture elettriche, mentre le opere civili necessarie all'esecuzione delle commesse verrebbero ordinariamente affidate in subappalto a imprese specializzate. Da ciò la pretesa illegittimità della richiesta di iscrizione alla Cassa Edile e il conseguente rischio di pregiudizio derivante dal possibile mancato rilascio del DURC, prospettato dalla Cassa con comunicazione del 05/06/2026.

Costituendosi in giudizio con memoria del 17/08/2026, la Cassa Edile di Sondrio ha chiesto il rigetto del reclamo, osservando che l'inquadramento nel settore edilizia discende da un provvedimento dell'INPS tuttora efficace e che le attività oggetto delle commesse affidate a rientrano nell'ambito delle opere riconducibili al settore delle costruzioni. Ha inoltre evidenziato come l'eventuale ricorso al subappalto non sia idoneo ad alterare la natura dell'attività svolta dall'appaltatore principale, né ad escluderne l'appartenenza al settore economico di riferimento. La reclamata ha contestato, altresì, la sussistenza del *periculum in mora*, in ragione della possibilità per la società reclamante di procedere all'iscrizione con riserva, quantomeno nelle more della definizione del ricorso amministrativo proposto contro INPS soltanto in data 09/06/2026.

Il reclamo non merita accoglimento.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, assume carattere assorbente il rilievo secondo cui la richiesta della Cassa Edile trova fondamento nell'inquadramento attribuito alla reclamante dall'INPS mediante assegnazione del CSC 11303, corrispondente al settore edilizia. Invero, tale provvedimento costituisce un accertamento avente natura

costitutiva e produce effetti vincolanti nei confronti degli enti chiamati ad operare sulla base dell'inquadramento previdenziale così individuato.

Ne consegue che la Cassa Edile non dispone di alcun autonomo potere di disapplicazione o di rivalutazione della classificazione operata dall'INPS, dovendo invece conformarsi agli effetti del provvedimento fintanto che esso rimanga efficace e non sia annullato, revocato o sospeso nelle sedi competenti.

A ciò si aggiunge che gli elementi allegati dalla reclamante non appaiono peraltro idonei a dimostrare, neppure con il grado di evidenza richiesto ai fini della tutela cautelare, l'estraneità dell'attività esercitata dall'ambito delle lavorazioni edili.

L'oggetto sociale della ricorrente prevede espressamente lo svolgimento di attività riconducibili al settore delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, circostanza che costituisce un significativo indice della compatibilità dell'attività imprenditoriale con l'inquadramento operato dall'INPS (v. l'estratto della visura camerale riprodotto nella memoria di costituzione della reclamata, p. 3).

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, non è affatto decisiva la dedotta circostanza secondo cui le opere civili verrebbero abitualmente affidate in subappalto a imprese terze specializzate. Invero, il contratto di appalto continua a fare capo all'appaltatore principale, il quale nei confronti del committente è l'unico soggetto obbligato ad eseguire l'opera nel suo complesso (cfr. art. 1655 c.c.). L'eventuale ricorso al subappalto integra un mero modulo organizzativo dell'attività imprenditoriale, inidoneo di per sé a mutare la natura dell'attività oggetto dell'appalto o a determinare l'automatica esclusione dell'impresa dal settore economico cui l'opera commissionata appartiene.

Nel caso di specie, le commesse affidate alla società ricorrente/reclamante riguardano la realizzazione e manutenzione di infrastrutture elettriche, elettrodotti, linee e opere correlate, attività che comprendono necessariamente lavorazioni riconducibili al settore delle costruzioni. La circostanza che l'esecuzione di parte delle opere appaltate a sia affidata a subappaltatori non vale certo ad escludere che

l'appaltatore principale () resta comunque obbligato ad eseguire anche tali opere pacificamente riconducibili all'attività edilizia.

Da quanto detto emerge l'insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Parimenti carente risulta nel caso in esame il *periculum in mora*, che come noto costituisce ulteriore presupposto indefettibile della tutela cautelare d'urgenza richiesta.

Le ipotizzate conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare alla ricorrente dal mancato rilascio del DURC non sono neppure astrattamente un "*pregiudizio imminente e irreparabile*" che potrebbe giustificare la tutela ex art. 700 c.p.c.

Invero, come pure dedotto dalla difesa convenuta, la reclamante ben può scongiurare il pregiudizio paventato iscrivendosi alla Cassa Edile con riserva di contestare la legittimità della pretesa contributiva e di ripetere le somme eventualmente versate e non dovute.

Pertanto, come dedotto dalla Cassa convenuta, l'iscrizione non comporta nessun automatico esborso in assenza di autodenuncia di svolgimento di attività edili. La sola iscrizione non determina necessariamente l'obbligo di versamento di contributi o somme ulteriori, con la conseguenza che il danno paventato dalla reclamante risulta, allo stato, meramente eventuale ed evitabile con l'ordinaria diligenza.

L'esistenza di una via alternativa idonea a preservare la posizione dell'impresa sino alla definizione del giudizio di merito esclude pertanto che sia ravvisabile un pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe giustificare la concessione della tutela cautelare d'urgenza.

Per tutte le ragioni esposte, il reclamo deve essere rigettato, e va confermata l'ordinanza reclamata.

In conseguenza del rigetto del reclamo sono ravvisabili, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, i presupposti per il pagamento da parte del reclamante una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il reclamo.

Infine, trattandosi di procedimento cautelare “ante causam”, al rigetto del reclamo consegue altresì la condanna del reclamante a rifondere alla controparte le spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c.

- rigetta il reclamo cautelare proposto da _____ nei confronti di Cassa Edile di Sondrio e, per l’effetto, conferma l’ordinanza di rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c. emessa il 16/07/2026 nel procedimento cautelare *ante causam* introdotto dalla reclamante;
- dà atto che, a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, ricorrono i presupposti per il pagamento da parte della società reclamante di una ulteriore somma pari a quella dovuta per il reclamo a titolo di contributo unificato;
- condanna la società reclamante a rifondere alla controparte le spese di lite della presente fase di reclamo, liquidate in complessivi euro 5.213,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Sondrio nella camera di consiglio del 27/08/2026.

Il Presidente

dott. Patrizio Gattari

